BANCA VALSABBINA

FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO FININT
TASSO VARIABILE

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988
www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it
Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il prestito L.662/96 è un finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.
Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo.
La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale escluse le Regioni Toscana e Lazio; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet (http://www.fondidigaranzia.it/).
Le finalità a cui sono destinati i finanziamenti**,** devono essere concordate con la Banca e possono essere: investimenti, liquidità, scorte, consolidamento passività, ecc.

Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MedioCredito Centrale Spa, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
La percentuale di copertura del fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 varia dal 30% all'80% dell'importo del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 2.500.000,00, quale ammontare massimo pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa. (http://www.fondidigaranzia.it/).

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI

Prestito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL PRESTITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

5,21 %

Calcolato al tasso di interesse del 3,95 % (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore maggiorato di uno spread pari a 4,25 p.p.) su un capitale di € 50.000,00 per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad € 250,00, spese di presentazione pratica MCC € 700,00, commissione a favore di MCC per l'emissione della garanzia pari ad € 200,00*, commissione di incasso rata mensile di € 1,80, spese invio comunicazioni periodiche € 0,80 e imposta sostitutiva € 125,00.

* Commissione "una tantum" di importo variabile, a seconda dell'ubicazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria e della tipologia dell'operazione finanziaria, tra lo 0,25 % e il 3 % della parte di finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96. (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it). Nel TAEG è calcolata ipotizzando il rilascio di una garanzia MCC pari all' 80 % dell'importo finanziato con una commissione "una tantum" dello 0,50 % dell'importo garantito.

Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI		COSTI
	Importo massimo finanziabile		Non determinato
	Durata		Minimo 19 mesi Massimo 72 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo		3,95 %
	Parametro di indicizzazione		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore*
	Spread		4,25 p.p. (spread da valutarsi in sede di richiesta/istruttoria)
	Tasso di interesse di preammortamento		3,95 %
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 3 p.p. (nel rispetto della normativa ai sensi della legge sull'usura)
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,50 % sull'importo richiesto

		Perizia tecnica	-
		Altro	Oneri di mediazione a carico del cliente richiesti dal mediatore creditizio: 3,00% dell'importo deliberato Onere presentazione domanda di accesso al Fondo: 1,00% dell'importo deliberato (minimo di 700 €) Spese per abbandono pratica: 1,00% sull'importo richiesto (minimo 150 €)
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	-
		Incasso rata	- con addebito in conto corrente: 1,80 € - con Sdd: 5,00 € - con Mav: 4,00 € - per cassa: 7,00 €
		Invio comunicazioni	Documento di sintesi 0,80 € Comunicazioni periodiche ad eventuali garanti: 0,80 € cad. Comunicazione ai garanti: 8,00 €
		Sospensione pagamento rate	-
		Altro	Diritti di rinegoziazione: 200 €
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		francese
	Tipologia di rata		costante
	Periodicità delle rate		Mensile/trimestrale/semestrale

*Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) "3 mesi lettera" arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:
- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di settembre

Qualora l'Euribor non fosse più rilevabile la Banca si riserva la facoltà di comunicare nuovi parametri di indicizzazione.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	**Valore**
01/01/2018	-0,30 %
01/10/2017	-0,30 %
01/07/2017	-0,30 %
01/04/2017	-0,30 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Tasso di interesse applicato	**Durata del finanziamento (anni)**	**Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale**	**Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni**	**Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni**
3,95 %	5	€ 921,50	€ 949,47	€ 894,03

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.lavalsabbina.it.).

SERVIZI ACCESSORI

E' prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich.
La polizza prevede, in caso di decesso o invalidità permanente totale\parziale accertata dell'assicurato, il pagamento, ai beneficiari designati in contratto, di un importo pari al debito residuo del relativo finanziamento.
L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 65 anni.
Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Costo della garanzia del Fondo L.662/96	Al momento della stipula del finanziamento l'impresa può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia L. 662/96.: attualmente la commissione, ove dovuta, è diversificata in funzione della tipologia di operazione, all'ubicazione territoriale ed alle dimensioni dell' impresa, con un massimo del 3 % dell'importo garantito (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it/).
Polizza "Credit Life"	Facoltativa
Imposta sostitutiva	Come prevista da normativa vigente

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

- Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni
- Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 15 giorni pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore all'1% del debito residuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del finanziamento e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami

Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione.
In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:
a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: ufficioreclami@lavalsabbina.it – posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere

come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.
In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.
In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
Il Cliente prende atto:
(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,
(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it,
(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.